

ALLEGATO

Proposta di emendamento

Articolo aggiuntivo

“Le modifiche, nonché le varianti, ai contratti d'appalto rese necessarie per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono sempre ammesse ai sensi e per gli effetti di cui al comma l, lett. c) dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e determinano il conseguente diritto dell'appaltatore alla rinegoziazione del prezzo al fine di compensare i maggiori costi per l'esecuzione dell'appalto.

In deroga alla disciplina di cui al comma 12 dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è sempre riconosciuto all'appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto.

La medesima disciplina si applica anche alle concessioni di servizi pubblici ex art. 3, comma 1, lett. vv) decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ”.

Relazione Illustrativa:

La proposta normativa è finalizzata a rendere ammissibili e quindi agevolare tutte le modifiche e le varianti ad un contratto d'appalto che si rendano necessarie per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 (distanziamento sociale, eventuali turni per l'accesso alle mense scolastiche, ecc.).

La proposta prevede il conseguente diritto dell'appaltatore ad una rinegoziazione del prezzo, al fine di mantenere inalterato l'equilibrio economico del rapporto e quindi la validità del contratto.

Attese le finalità della citata proposta e la natura straordinaria ed imprevedibile dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la medesima disciplina dovrà essere prevista anche per le concessioni di servizi pubblici.

Indennizzi per interruzione degli appalti pubblici di servizi

Le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15% del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente.

Motivazione

A seguito delle ordinanze, prima di alcune regioni ed enti locali e poi del Governo, si sono prodotte **interruzioni totali del servizio** fornito alla pubblica amministrazione, in particolare per i servizi di ristorazione scolastica.

Oltre alla copertura del costo derivante dal mancato utilizzo della manodopera, sarebbe opportuno individuare ulteriori strumenti di ristoro per l'impresa che, altrimenti, vedrebbe ampiamente compromesso il risultato economico dell'anno in corso e in alcuni casi la sua sopravvivenza.

Infatti, tali interruzioni, derivanti da causa di forza maggiore, non danno luogo a obbligo alcuno per entrambe le parti.

La definizione di forza maggiore ben si attaglia alla crisi sanitaria in corso, poiché essa rappresenta un fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo rispettivamente della ditta appaltatrice come dell'amministrazione, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza, analogamente ai casi di terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, furti, atti vandalici.

Pertanto, come previsto già in alcuni capitolati d'appalto, in caso di interruzione totale, non prevedibile, dell'attività scolastica o di altri uffici pubblici, una norma di carattere generale dovrebbe prevedere, soprattutto per quei servizi continuativi come la ristorazione, che l'Amministrazione riconosca alla ditta appaltatrice un equo indennizzo.